

**D.d.u.o. 26 maggio 2020 - n. 6228
2014/IT16RFOP012 - Misura «AL VIA» - «Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali - in attuazione della d.g.r. 28 novembre 2016 n. 5892, POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario III - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese - Azione III.3. C.1.1. - Revoca progetto ID 472215 Impresa Negrini s.r.l. - CUP E51F18000170009 - Annullamento impegni ed economia di € 104.595,00. - ID RLO12017002423, Versamento dell'equivalente sovvenzione lordo ESL relativo alla garanzia di € 28.657,00**

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO
E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, come integrato dal Regolamento (UE) 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento ai principi generali (artt.1 - 12) ed alla sezione dedicata alla categoria in esenzione di cui all'art. 17 «Aiuti agli investimenti a favore delle PMI» (in particolare, art. 17 comma 2 lettera a) e commi 3, 4 e 6;
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con la Decisione C (2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C (2018) 598 del 8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

Richiamati:

- il Programma Operativo Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 (POR FESR 2014-2020) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final, aggiornato con le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C (2017) 4222 final del 20 giugno 2017, C (2018) 5551 final del 13 agosto 2018 e C (2019) 274 del 23 gennaio 2019;

- la d.g.r. n. X/3251 del 06 marzo 2015 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia»;
- la d.g.r. n. X/6983 del 31 luglio 2017 avente ad oggetto: «Presenza d'atto della 1° riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014- 2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C (2017) 4222 del 20 giugno 2017» e la d.g.r. X/7745 del 7 gennaio 2018 «Proposta di riprogrammazione del programma operativo regionale (POR) per l'attuazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia»;
- la d.g.r. n. XI/549 del 24 settembre 2018 avente ad oggetto: «Presenza d'atto della 2a riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C (2018) 5551 del 13 agosto 2018»;
- la d.g.r. n. XI/1236 del 12 febbraio 2019 avente ad oggetto «Presenza d'atto della 3a riprogrammazione del programma operativo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014 - 2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C (2019) 274 del 23 gennaio 2019»;
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 6960 del 24 settembre 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/2253 del 4 ottobre 2019;

Atteso che la strategia del Programma Operativo Regionale intende, con l'Asse III, promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, anche attraverso il miglioramento e la facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese lombarde e che, nell'ambito dell'Asse III, l'obiettivo specifico 3.c.1 «Rilancio alla propensione degli investimenti», comprende l'azione III.3.c.1.1 (3.1.1 dell'AP) - «Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale»;

Richiamate:

- la d.g.r. X/5892 del 28 novembre 2016 «Istituzione della misura «AL VIA» - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali - ASSE III - AZIONE III.3.C.1.1 e approvazione dei criteri applicativi - POR FESR 2014-2020», attuata con il d.d.u.o. 6439 del 31 maggio 2017, che approva l'Avviso «AL VIA - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali» (di seguito Avviso);
- la d.g.r. n. X/7446 del 28 novembre 2017 che incrementa la dotazione finanziaria della misura «AL VIA» per la parte di contributo in conto capitale, a valere su risorse POR FESR 2014 - 2020 azione III.3.c.1.1, attuata con d.d.u.o. n. 15297 del 1 dicembre 2017;
- la d.g.r. n. XI/233 del 18 giugno 2018 che incrementa il Fondo di garanzia «AL VIA», a valere su risorse POR FESR 2014 - 2020 azione III.3.c.1.1, attuata con d.d.u.o. n. 9417 del 27 giugno 2018;
- la d.g.r. n. XI/972 del 11 dicembre 2018, che prevede un incremento pari a euro 5ML delle risorse destinate all'iniziativa «AL VIA» a titolo di contributo in conto capitale, attuata con d.d.u.o. n. 18757 del 13 dicembre 2018;

Dato atto che, in base all'Accordo di Finanziamento, stipulato in data 22 dicembre 2016 (registrato al n. 19839/RCC) e integrato in data con un Atto aggiuntivo (registrato in data 05 settembre 2019 n.12525/RCC, Finlombarda Spa è incaricata della gestione del Fondo di Garanzia AL VIA;

Rilevato, in particolare, che il dispositivo della suddetta DGR X/5892 prevede:

- quali beneficiari/destinatari finali della misura: PMI (come definite nell'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014), iscritte e attive da almeno 24 mesi al Registro Imprese, con sede operativa sul territorio lombardo;
- che l'intervento agevolativo si componga di: un Finanziamento a medio-lungo termine a valere su risorse di Finlombarda e degli intermediari finanziari convenzionati, una Garanzia regionale gratuita che assiste il Finanziamento ed un Contributo a fondo perduto in conto capitale, a valere su risorse POR-FESR 2014- 2020;
- conferma Finlombarda Spa quale gestore del Fondo di garanzia AL VIA, istituito con la suddetta l.r. 2/2016 a valere su risorse POR-FESR 2014-2020;

Serie Ordinaria n. 23 - Giovedì 04 giugno 2020

- che il Soggetto Richiedente possa presentare domanda a scelta tra la Linea sviluppo aziendale e la Linea rilancio aree produttive;

Vista la domanda di contributo presentata dall'impresa NEGRINI S.R.L. in data 10 luglio 2017, prot. O1.2017.0019020;

Richiamato il decreto n. 5620 del 19 aprile 2018 con il quale è stata concessa all'impresa NEGRINI S.R.L. l'agevolazione di seguito indicata:

Totale spese ammissibili	Importo finanziamento	Importo garantito (70% Finanziamento)	Accantonamento o al Fondo di Garanzia AL VIA (22,5% Finanziamento)	Regime di aiuto	Agevolazione concessa		Altre risorse del Beneficiario
					Aiuto in ESL corrispondente a rilesio Garanzia	Contributo in conto capitale	
€ 697.300,00	€ 592.705,00	€ 414.893,50	€ 133.358,63	De minimis	€ 28.657,00	€ 104.595,00	€ 0,00

Dato atto che, secondo quanto stabilito dal sopra richiamato decreto di concessione, il beneficio è stato accettato dai soggetti destinatari della misura con la sottoscrizione del contratto di finanziamento in data 15 maggio 2018;

Visti gli impegni di spesa di complessivi € 104.595,00 ripartiti come di seguito indicato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Importo
14.01.203.10839	2019	23825	€ 52.297,50
14.01.203.10855	2019	23832	€ 36.608,25
14.01.203.10873	2019	23839	€ 15.689,25

Dato atto che:

- a seguito di sottoscrizione del contratto di finanziamento l'impresa NEGRINI S.R.L. ha percepito la prima tranche del finanziamento di € 118.541,00 ed il saldo di € 474.164,00 per l'ammontare complessivo di € 592.705,00;
- l'impresa NEGRINI S.R.L., in data 14 giugno 2019 (O1.2019.0009519) ha trasmesso attraverso il sistema informativo regionale Si.Age la rendicontazione e la richiesta di erogazione del saldo;

Considerato che, con comunicazione, in data 10 gennaio 2020, Prot. n. O1.2020.0000294, il Responsabile per la rendicontazione del Bando, con riferimento al progetto ID 472215, ha chiesto al RUP una valutazione circa l'opportunità del mantenimento della concessione ovvero la revoca della stessa in riferimento all'applicazione di cui all'articolo 6, punto 5, lettera e) del Bando citato;

Dato atto che, a supporto di quanto sopra comunicato, è stato sinteticamente evidenziato che:

- dalla visura camerale acquisita agli atti in data 29 ottobre 2019, risulta che l'attività svolta dall'impresa è, tra l'altro, di produzione di valigie e contenitori per armi;
- circa lo statuto dell'Impresa, all'articolo 3 l'atto costitutivo dell'impresa risulta che la società ha per oggetto, tra le altre, anche la produzione e il commercio di valigie, di contenitori per armi e loro accessori, di contenitori personalizzati per strumentazioni tecniche, per informatica e campionari, di articoli tecnici;

Preso atto che il l'articolo 6, punto 5, lettera e) del bando in esame stabilisce che sono escluse dall'Iniziativa le domande presentate da Soggetti richiedenti che svolgono le seguenti categorie di attività: «Attività destinate alla produzione di armi e munizioni, armamenti, equipaggiamenti o infrastrutture militari e di polizia nonché equipaggiamenti o infrastrutture che limitano i diritti e le libertà personali (es. carceri e centri di detenzione di qualunque tipo) o che violano i diritti umani»;

Preso atto, inoltre, che Allegato 2 del Bando prevede un elenco dettagliato di codici di attività economica (ATECO 2007), espressamente esclusi dall'Iniziativa, tra cui il codice riferito alla produzione di armi;

Dato atto che, a mente del paragrafo 31, capitolo 1 del Bando dedicato alle ispezioni e controlli: «1. I funzionari regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei Progetti. 2. Sono previsti inoltre controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari ai sensi del Reg. (UE) n.651/2014»;

Ritenuto necessario pertanto, a seguito della nota della responsabile della fase della rendicontazione sopra richiamata, effettuare ulteriori approfondimenti istruttori da parte del RUP riguardo:

- gli specifici impegni assunti dal Soggetto Richiedente con riferimento alla dichiarazione resa in fase di presentazione della domanda (riferita al Progetto ID 472215), ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, agli atti istruttori, dalla quale emerge che il Soggetto Richiedente ha espressamente dichiarato di non operare nelle «Attività destinate alla produzione di armi e munizioni, armamenti, equipaggiamenti o infrastrutture militari e di polizia nonché equipaggiamenti o infrastrutture che limitano i diritti e le libertà personali (ad es. carceri e centri di detenzione di qualunque tipo) o che violano i diritti umani»;

- la dichiarazione riferita alla richiesta di essere da anni fornitore certificato di taluni organismi militari e di avere quale attività aziendale la produzione di custodie e valigie in plastica per armi (fucili e pistole);

Dato atto pertanto che con nota prot. n. O1.2020.0001333 del 23 gennaio 2020, si è provveduto a trasmettere alla Negrini srl una nota di preavviso di revoca con invito a controdeduzioni, richiedendo specifici chiarimenti circa le suddette dichiarazioni, sottolineando la manifesta contraddittorietà delle stesse in relazione all'articolo 6, punto 5, lettera e) del Bando, effettuate ai sensi del d.p.r. n. 445/2000;

Atteso che, con nota prot. n. O1.2020.0002198 del 06 febbraio 2020, il Soggetto Richiedente, ha svolto le proprie articolate controdeduzioni, richiedendo, conclusivamente, un riesame della proposta di revoca, senza fornire elementi utili ad escludere in modo certo e definitivo che la società produca equipaggiamenti militari;

Dato atto che con nota prot. n. O1.2020.0002625 del 14 febbraio 2020, si è provveduto a richiedere ulteriori integrazioni in merito e che, con nota prot. n. O1.2020.0003086 del 24 febbraio 2020, il Soggetto Richiedente ha svolto le proprie controdeduzioni segnalando, in particolare che le certificazioni di qualità riferite agli organismi militari dallo stesso richiamati sarebbero state richieste da proprio cliente, ma non direttamente dalla Negrini s.r.l.;

Dato atto che, con nota prot. n. O1.2020.0003982 del 12 marzo 2020, si rendeva, pertanto, necessario invitare il Soggetto Richiedente a rendere ulteriori chiarimenti in merito ai rapporti contrattuali intercorrenti e/o intercorsi con l'ulteriore soggetto citato, proprio cliente e produttore di armi;

Atteso che, in via ulteriore, nella appena citata nota del 12 marzo 2020, dopo avere puntualmente richiamato l'attenzione del Soggetto Richiedente in ordine alla stretta pertinenza, ai fini dell'istruttoria regionale, dell'applicazione del capitolo 6, paragrafo 5, lettera e) del Bando, al fine di definire il procedimento, si è invitato il medesimo a fornire una attestazione rilasciata ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.p.r. n. 445/2000, circa l'insussistenza di rapporti commerciali con soggetti (imprese e/o organismi) italiani o stranieri che producono armi e munizioni, armamenti, equipaggiamenti militari e di polizia nonché equipaggiamenti che limitano i diritti e le libertà personali;

Dato atto inoltre che con le controdeduzioni pervenute il 10 aprile 2020 l'impresa ha evidenziato che la richiesta di autodichiarazione non è prevista dall'Avviso quale causa di esclusione dal bando in esame, atteso che l'art. 6, punto 5, lett. e) prevede l'esclusione in dipendenza del fatto di produrre armi e non già di avere come clienti dei produttori di armi;

Considerato che, nelle controdeduzioni e nelle integrazioni svolte dal Soggetto Richiedente non sono emersi elementi per risolvere le evidenziate contraddizioni tra le dichiarazioni rese agli atti ex d.p.r. n. 445/2000 e riferite alla attività svolta e all'operare in «Attività destinate alla produzione di armi e munizioni, armamenti, equipaggiamenti o infrastrutture militari e di polizia nonché equipaggiamenti o infrastrutture che limitano i diritti e le libertà personali (ad es. carceri e centri di detenzione di qualunque tipo) o che violano i diritti umani»;

Rilevato che, nel corso degli approfondimenti istruttori svolti in esito alle controdeduzioni del Soggetto Richiedente, sono, peraltro, emersi ulteriori profili di incoerenza rispetto a quanto già agli atti; in particolare sul sito Internet aziendale del Soggetto Richiedente, alla sezione «Home/Qualità» lo stesso è definito la «Prima realtà produttiva a livello Mondiale, ad aver avviato la commercializzazione di custodie in ABS nel mercato delle armi» e nella sezione «I nostri brevetti» del medesimo sito Internet aziendale, comparirebbero le immagini di alcuni brevetti tra cui quelli di taluni organismi militari;

Preso atto che il Soggetto Richiedente non ha, allo stato, dichiarato quanto richiesto circa la tipologia dei rapporti contrattuali con gli organismi militari né ha ad oggi chiarito come le suddette certificazioni siano o meno relative ad attività destina-

te alla produzione di equipaggiamenti o infrastrutture militari e di polizia;

Evidenziato che dalle integrazioni alle controdeduzioni svolte dal Soggetto Richiedente sono ulteriormente emersi rapporti contrattuali con soggetto definito proprio cliente risultato produttore di armi e che anche in merito a tale circostanza, lo stesso Soggetto Richiedente non ha chiarito i rapporti intercorrenti e/o intercorsi con tale impresa;

Ritenuto che, l'assenza *ab origine* dei requisiti di ammissibilità, in quanto elementi essenziali, comporta, la revoca del beneficio;

Ritenuto pertanto, che, con riferimento al Progetto ID 472215, sia rinvenibile la sussistenza della menzionata causa di esclusione, con conseguente revoca dal beneficio concesso;

Richiamato, inoltre l'art. 29 del bando che prevede che a fronte dell'intervenuta revoca dal beneficio, per la quota di agevolazione relativa alla Garanzia, il Soggetto Destinatarario è tenuto a corrispondere a Regione Lombardia l'ammontare dell'ESL indicato nell'atto di concessione e comunicato al Soggetto Destinatarario medesimo in sede di concessione della Garanzia e che in ogni caso la Garanzia è confermata a favore dei soggetti Finanziatori e, altresì, che il contratto di Finanziamento potrà essere risolto con le modalità ed i termini disciplinati nell'ambito del relativo Contratto di Finanziamento;

Ritenuto, pertanto, in coerenza con gli esiti istruttori, ampiamente ed esaustivamente sopra riportati:

- di dichiarare la revoca dal diritto all'ottenimento del Contributo in conto capitale di € 104,595,00 e dall'agevolazione relativa alla Garanzia ESL di € 28,657,00 concesso a NEGRINI S.R.L. per la realizzazione del progetto ID 472215 per le motivazioni sopra indicate;
- di richiedere all'impresa NEGRINI S.R.L. la somma di € 28,657,00 a titolo di quota di agevolazione relativa alla Garanzia ESL effettuando il versamento in via eccezionale entro 60 giorni (in considerazione del periodo di emergenza sanitaria in corso che comporta problematiche di scarsa liquidità alle aziende) dalla data di ricezione della notifica del presente provvedimento, , mediante versamento sul c/c bancario intestato a Finlombarda s.p.a. IBAN IT4810623001627000046518790, specificando la causale del versamento «Bando AL VIA - quota ESL NEGRINI S.R.L. progetto id 472215 - decreto di revoca n. xxxx del xxxx»;
- di procedere alla cancellazione degli impegni di spesa della quota di contributo a fondo perduto, diminuendoli di un importo complessivo di € 104,595,00, come di seguito indicato:
 - impegno n. 23825/2019 assunto sul cap. 14.01.203.10839; -€ 52.297,50;
 - impegno n. 23832/2019 assunto sul cap. 14.01.203.10855; -€ 36.608,25;
 - impegno n. 23839/2019 assunto sul cap. 14.01.203.10873; -€ 15.689,25
- che la risoluzione contrattuale, nonché le modalità e i termini di rimborso del Finanziamento da parte del Soggetto Destinatarario sono disciplinate nell'ambito del relativo Contratto di Finanziamento»

Ritenuto altresì decorso inutilmente il predetto termine, di intraprendere tutte le azioni di recupero del credito ritenute idonee

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice identificativo della misura CAR: 2338;
- Codice identificativo dell'aiuto COR: 320096;

Visto l'art. 9, comma 8 del d.m. 115/2017 in cui è stabilito che qualora per effetto di revoche o riduzioni a qualunque titolo disposte, il soggetto beneficiario sia tenuto a restituire l'aiuto individuale già erogato, il soggetto concedente è tenuto a trasmettere nel registro nazionale degli aiuti le informazioni relative alla variazione intervenuta solo a seguito dell'avvenuta restituzione dell'importo dovuto e comunque entro trenta giorni dalla conoscenza dell'avvenuta restituzione;

Dato atto che in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 comma 8 del d.m. 115/2017 l'inserimento della variazione nel Registro Nazionale Aiuti avverrà a seguito dell'avvenuto versamento dell'importo di euro € 28,657,00 con conseguente rilascio del COVAR (Codice Variazione Concessione);

Dato atto che il presente provvedimento non conclude il relativo procedimento entro i termini di cui all'art. 2, comma 2 della legge 241/90, in quanto sono stati effettuati approfondimenti istruttori a seguito delle contro deduzioni di risposta inviate dall'impresa;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Verificato che il presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari);

Visto il decreto n. 11203 del 31 luglio 2018 con il quale l'Autorità di Gestione nomina il dott. Cesare Giovanni Meletti, Direttore vicario e Dirigente della Unità Organizzativa «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese», quale Responsabile dell'Asse III per l'Azione III.3.c.1.1.;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i Provvedimenti Organizzativi della X e della XI legislatura;

DECRETA

a valere sul bando «AL VIA» - «Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali» in attuazione della d.g.r. 28 novembre 2016 n. 5892, POR FESR 2014-2020, ASSE prioritario III - azione III.3.c.1.1., per le motivazioni formulate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di dichiarare la revoca dal diritto all'ottenimento del beneficio del Contributo in conto capitale di € 104,595,00 e dell'agevolazione relativa alla Garanzia di € 28,657,00 concesso a NEGRINI S.R.L. come specificato in premesse per la realizzazione del progetto ID 472215;

2. di stabilire che l'impresa NEGRINI S.R.L. dovrà effettuare il versamento dell'importo di € 28,657,00 a titolo di quota di agevolazione relativa alla Garanzia ESL effettuando entro 60 giorni dalla data di ricezione della notifica del presente provvedimento, mediante versamento sul c/c bancario intestato a Finlombarda s.p.a. - IBAN IT4810623001627000046518790, specificando la causale del versamento «Bando AL VIA - quota ESL NEGRINI S.R.L. progetto id 472215 - decreto di decadenza n. xxxx del xxxx»;

3. decorso inutilmente il predetto termine, di intraprendere tutte le azioni di recupero del credito ritenute idonee;

4. di dare atto che la eventuale risoluzione contrattuale, nonché le modalità e i termini di rimborso del Finanziamento da parte del Soggetto Destinatarario sono disciplinate nell'ambito del relativo Contratto di Finanziamento e pertanto saranno oggetto di specifiche comunicazioni a cura del soggetto finanziatore;

5. di cancellare gli impegni di spesa della quota di contributo a fondo perduto indicati nella seguente tabella, diminuendoli di un importo complessivo di € 104,595,00:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Sub	Modifica ANNO 2020	Modifica ANNO 2021	Modifica ANNO 2022
14.01.203.10839	2019	23825	0	-52.297,50	0,00	0,00
14.01.203.10855	2019	23832	0	-36.608,25	0,00	0,00
14.01.203.10873	2019	23839	0	-15.689,25	0,00	0,00

6. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 5620 del 19 aprile 2018 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

7. di dare atto che avverso il presente atto può essere proposta opposizione al Tribunale di Milano entro 30 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 3 r.d. 14 aprile 1910, n. 639;

8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Programmazione Comunitaria www.ue.regione.lombardia.it;

9. di trasmettere il presente provvedimento al beneficiario del presente atto e a Finlombarda s.p.a. per gli adempimenti di compete

Il dirigente
Cesare Giovanni Meletti